



Comune di Castrignano del Capo

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E
DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO
DALLA L. 56/2023.**

Sommario

Art. 1: Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2: Oggetto della definizione agevolata	Pag. 3
Art. 3: Procedura di adesione alla definizione agevolata	Pag. 4
Art. 4: Effetti della dichiarazione	Pag. 4
Art. 5: Versamento degli importi dovuti	Pag. 5
Art. 6: Perfezionamento della definizione agevolata	Pag. 5
Art. 7: Definizione agevolata in caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	Pag. 6
Art. 8: Ulteriori ambiti applicativi della definizione agevolata	Pag. 6
Art. 9: Efficacia del regolamento	Pag. 7

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della Definizione Agevolata, di cui all'art. 1 comma 231 della Legge n. 197 del 29.12.2022, delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2. Oggetto della Definizione Agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento, disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti dai relativi debitori, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale unitamente a quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive nonché le spese di notificazione.

2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente sono, invece, estinte le somme dovute relativamente alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative, diverse da quelle collegate al tributo, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 unitamente alle somme maturate a titolo di aggio ed oneri della riscossione.

4. Sono esclusi della definizione agevolata:

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3. Procedura di adesione alla Definizione Agevolata

1. Il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata rendendo **entro il 31.10.2023**, nelle modalità definite dal Comune di Castrignano del Capo, apposita dichiarazione nella quale andrà ad indicare, entro il limite massimo di cui al successivo articolo 5, il numero di rate nelle quali intende

effettuare il pagamento. Resta salva la facoltà di integrazione, nel termine cui sopra, della dichiarazione eventualmente già presentata.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare ai contenziosi in essere, con contestuale richiesta di integrale compensazione delle spese di giudizio, depositando copia della dichiarazione stessa. Nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi in oggetto sono sospesi dal giudice mentre, l'estinzione del giudizio, è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata ed alla produzione, in seno allo stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

3. Il Comune, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1, provvede a comunicare, entro il 31.01.2024, l'eventuale diniego, totale o parziale, con l'indicazione delle motivazioni per le quali non è stata accolta, in tutto o in parte, la richiesta di definizione agevolata, ovvero in caso di esito positivo l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate unitamente al giorno ed al mese di scadenza.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4. Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5. Versamento degli importi dovuti

1. Il versamento di quanto risulta dovuto ai sensi dell'art. 3 può essere eseguito:

a) in un'unica soluzione entro il 29.02.2024;

b) per importi fino a 25.000,00 euro in un numero massimo di 12 rate trimestrali consecutive e di pari importo, la prima delle quali con scadenza il 29.02.2024 e le successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente, ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione 26.05.2023, n.56 al comma 2, lett. a);

c) per importi da 25.001,00 a 35.000,00 euro in un numero massimo di 16 rate trimestrali consecutive e di pari importo, la prima delle quali con scadenza il 29.02.2024 e le successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente, ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione 26.05.2023, n.56 al comma 2, lett. a);

d) per importi da 35.001,00 euro in un numero massimo di 20 rate trimestrali consecutive e di pari importo, la prima delle quali con scadenza il 29.02.2024 e le successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente, ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione 26.05.2023, n.56 al comma 2, lett. a);

e) per importi fino a 1.000,00 euro in numero massimo di quattro rate trimestrali consecutive e di pari importo, la prima delle quali con scadenza il 29.02.2024;

2. In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima, sono dovuti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della stessa prima rata gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ovvero al tasso del 2%, in analogia con la definizione agevolata nazionale);

3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6. Perfezionamento della Definizione Agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

a) l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Restano salvi, ai sensi dell'art.4, comma 5, lett. b), i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2;

b) limitatamente ai debiti oggetto di definizione la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere;

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo;

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1, comma 239, della Legge 29 dicembre 2022, n. 297.

Articolo 7. Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dallo stesso Ente impositore, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 2 del presente regolamento. In tale circostanza, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8. Ulteriori ambiti applicativi della Definizione Agevolata

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, Titolo IV, capo II, sezioni

seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9. Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 7, del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, inserito dalla Legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56.